



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

**Dott.ssa Beatrice Magarò**

**Presidente**

**Dott. Alessandro Paone**

**Giudice relatore**

**Dott. Gianluca Di Giovanni**

**Giudice**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 3-1/2024 R.G.P.U., promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti della [ ] s.a.s. e del socio accomandatario [ ]

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.03.2024 dal giudice delegato alla trattazione;

- letto il ricorso con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, in subordine, della liquidazione controllata, nei confronti della [ ] s.a.s. di [ ] e del socio accomandatario [ ]

- letta la memoria difensiva depositata dalla [ ] s.a.s. di [ ] e dal socio accomandatario [ ] i quali, per un verso, hanno dedotto l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, nonché, per altro verso, hanno sostenuto l'inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata ove presentata in via subordinata rispetto a quella di apertura della liquidazione giudiziale;

- letta la memoria di replica depositata dalla ricorrente, la quale, preso atto delle difese svolte dai resistenti con riferimento al profilo relativo al mancato superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, ha chiesto, così come



d'altronde fatto nel corso dell'udienza dell'11.03.2024, l'apertura della sola liquidazione controllata;

- lette le controdeduzioni depositate dai resistenti entro il termine loro assegnato all'udienza dell'11.03.2024, nell'ambito delle quali si sostiene che non potrebbe farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata poiché non vi sarebbe attivo da distribuire tra i creditori, come attestato dal perito di parte nella relazione allegata alle predette controdeduzioni;

- letta l'ulteriore memoria di replica depositata dalla ricorrente entro il predetto termine;

- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

- sentito in camera di consiglio il giudice delegato alla trattazione;

- rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese è andata a buon fine;

- rilevato che la notifica di tali atti nei confronti del socio accomandatario è regolarmente avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario con consegna a mani del socio medesimo, presso il suo indirizzo di residenza;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Castrovillari (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;

- ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari a € 117.608,75, oltre interessi e spese, deriva dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 973/2019 del 20.08.2019 e dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 509/2023 del 10.06.2023, con cui è stato confermato il predetto decreto ingiuntivo;

- considerato che, come si evince dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata dai resistenti e, in generale, dall'ulteriore documentazione in atti, l'impresa debitrice è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e, pertanto, non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;



- rilevato, infatti, che l'ammontare dei ricavi e dell'attivo patrimoniale negli esercizi 2021, 2022 e 2023 è ampiamente inferiore ai limiti indicati dalla norma in questione e che, come si vedrà nel prosieguo, anche i debiti risultanti all'esito dell'istruttoria, sono complessivamente inferiori a € 500.000,00;
- ritenuto, tuttavia, che tale impresa, al pari di qualsiasi altro debitore, è senz'altro assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata, ove in stato di insolvenza;
- ritenuto, quindi, che debba essere esaminata la domanda, avanzata in via subordinata dalla ricorrente, di apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuta, infatti, l'ammissibilità di tale domanda, ancorchè presentata, appunto, in via subordinata rispetto alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale, non rinvenendosi nelle disposizioni del CCII alcun impedimento a ciò e non ravvisandosi, inoltre, alcuna lesione del diritto di difesa del debitore, il quale, costituendosi, ha facoltà, come peraltro avvenuto nel caso di specie, di controdedurre con riferimento ad entrambe le domande;
- rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 268, co. 2, 2° periodo, CCII, considerato che al debito nei confronti della ricorrente, pari, come detto, a € 117.608,75, oltre interessi e spese, va aggiunto quello certificato da Agenzia delle Entrate, pari a € 45.282,97, quello certificato da Agenzia delle Entrate non ancora iscritto a ruolo, pari a € 39.885,30, e, infine, quello certificato dall'INPS, pari a € 36.134,45;
- ritenuto che l'impresa debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile: a) dalla notevole esposizione debitoria; b) dall'infruttuosità dell'espropriazione mobiliare intrapresa dalla ricorrente presso la società debitrice; c) dall'esiguità dei ricavi prodotti, assolutamente insufficienti ad assicurare l'estinzione, sia pure parziale, dei debiti;
- ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione con sentenza dell'apertura della liquidazione controllata;



- ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, co. 1, 2° periodo CCII, tale sentenza produca i suoi effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
- ritenuto che non rappresenti un ostacolo all'apertura della liquidazione controllata la circostanza che, come sostenuto dai resistenti, non sarebbe possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, considerato che la previsione di cui all'art. 268, co. 3 CCII riguarda solo l'ipotesi in cui la domanda sia proposta dal creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non anche l'ipotesi in cui tale domanda sia proposta nei confronti di una persona giuridica e ciò ancorchè, come nel caso di specie, si tratti di una società in accomandita semplice con un solo socio accomandatario;
- ritenuto, quindi, che non sia necessario assegnare ai resistenti termine per rivolgersi all'OCC al fine di conseguire da quest'ultimo attestazione ai sensi della disposizione da ultimo citata;
- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270, co. 1, lett. b) CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 66, 268 e 269 C.C.I.I.;

**P.Q.M.**

- 1) respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- 2) in accoglimento della domanda presentata in via subordinata, dichiara aperta la **liquidazione controllata** della  s.a.s. di  con sede in  nonchè del **socio accomandatario**  ;
- 3) nomina **giudice delegato** per la procedura il **dott. Alessandro Paone**;
- 4) nomina **liquidatore** il **dott. Domenico Reggio**, pec: reggio.domenico@pec.it;
- 5) ordina ai debitori il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,



dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

7) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

8) ordina ai debitori la consegna o il rilascio di tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;

10) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

11) dispone che la presente sentenza sia comunicata al liquidatore, il quale dovrà notificare la stessa ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

12) avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

13) avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.I., come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento degli stessi e della loro famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

14) avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 C.C.I.I. in merito alla legittimazione per i rapporti processuali



e degli artt. 150 e 151 C.C.I.I. in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

15) avverte i debitori che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e 279 C.C.I.I. e in assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;

16) dispone che il liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; b) richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'interno nucleo familiare di Forte Luigi); c) entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 C.C.I.I.; d) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga, in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, il programma di liquidazione in ordine ai tempi e ai modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; e) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.; f) eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori medesimi in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; g) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere



le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.; h) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; i) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione;

17) avverte il liquidatore: a) che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; b) che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili; c) che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; d) che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso; e) che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare ai debitori e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; f) che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.

**Castrovillari, 22.03.2024**

**Il Giudice relatore**

**dott. Alessandro Paone**

**Il Presidente**

**dott.ssa Beatrice Magarò**

